

20/11/2013 n° 5509

N. 05509/2013REG.PROV.COLL.  
N. 04491/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2013, proposto da:  
Giacomo Barbarino, Alessandro Basile, Dorianò Battilà, Andrea Cappellari, Guglielmo Carbone, Carlo Carli, Walter Cavatrunci, Marco Chinni, Nicola Clemente, Giulia Colangelo, Xavier Cosmini, Flavio Criseo, Vincenzo Cuccurullo, Pamela D'Allestro, Giuseppe D'Angelo, Maurizio D'Angelo, Domenicantonio D'Elia, Gabriele De Luca, Anna Fabbris, Iginò Gazerro, Andrea Giovannelli, Anna Girundo, Andrea Grazioso, Aldo Iacobellis, Sergio Lecca, Ida Manzo, Roberto Marrocco, Fabrizio Papetti, Lucio Patierno, Giuseppe Pilato, Carmen Prencipe, Rita Deborah Pulito, Alberto Ragucci, Danicle Santelia, Stefano Serafini, Daniel Enrique Severino Medina, Nello Travaglino, Veronica Vanzarella, Anna Verdoliva, Gaetano Zuccaro, Massimiliano Agati, Daniele Alunni, Martino

Angelini, Marco Bambozzi, Alessandro Bernardini, Fabio Carugi, Stefano Castellino, Cristiano Ceglie, Paolo Ciciriello, Francesco Cinquegrana, Anna Colantonio, Sergio Cretì, Antonio Destriero, Andrea Dimastrogiovanni, Giustiniano Francesco De Mitri, Fabio Failla, Dario Efrem Felling, Sergio Galeota, Vincenzo Antonio Galizia, Giuseppe Gallo, Giuseppe Genovese, Alessandro Gesuato, Diego Giusepponi, Elisa Guerra, Antonio Iaciancio, Valeria Inglese, Matteo Laurora, Vincenzo Lavarra, Laura Maria Mancuso, Alfredo Mangia, Fabio Marinaro, Giampietro Massarelli, Andrea Massarotto, Giulio Mattara, Ottavio Meccio, Sandra Mollo, Tonino Mongioj, Stefania Ortolano, Francesco Pasquadibisceglie, Martino Pastore, Luca Quarta, Gino Rubino, Francesco Russo, Francesco Antonio Russotto, Teresa Semeraro, Filomena Sozio, Ester Spanghero, Marco Spinozzi, Simone Spinozzi, Francesco Torsello, Vincenzo Torregrossa, Pietro Trentadue, Emiliano Tricarico, Gianluca Trillini, Gesualdo Vesco, Andrea Zoppi, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Letizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 103;

**contro**

Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca, Ministero della Giustizia, in persona del rispettivi Ministri *pro tempore*, Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, Università degli Studi di Udine, Trieste, Padova, Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Cassino, del Salento,

della Calabria-Cosenza, Cagliari, Messina, Palermo, Catania, Federico II Di Napoli, Università Politecnica delle Marche, Politecnico di Bari, in persona dei rispettivi Rettori *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Consiglio nazionale degli ingegneri, Francesco Acquaviva, Pietro Luigi Albrizio, Angela Arnesano, Francesco Barbaccia, Giuseppe Bella, Antonio Boezio, Francesco Caldarola, Roberto Camastra, Patrizia Cambiaggio, Claudio Campana, Maria Pamela Carnemolla, Gianpietro Carrero, Michele Caterino, Carlo Coratella, Sonia D'Ostuni, Sebastiano De Angelis, Nicolò De Nicolo, Elena De Pascalis, Antonio De Salvo, Lucia Di Giesi, Oreste Di Giovine, Donato Di Pierro, Giuseppe Donzella, Armando Fachechi, Matteo Ferri, Roberto Ficarella, Agelita Fumarola, Chiara Maria Fuso, Vincenzo Galluzzi, Vincenzo Gassi, Giuseppe Giliberti, Sabina Girardi, Sara Giuliani, Aikaterini Gousia, Giovanni Gravina, Andrea Graziosi, Giuseppe Lagonigro, Tommaso Francesco Lamagna, Alessandro Lanave, Alessandro Lombardi, Damiano Luisi, Antonella Magno, Rossano Mirabile, Raffaele Mirante, Virgilio Murgia, Stefano Netti, Roberto Nuzzaci, Matteo Orrù, Luigi Giovanni Palmieri, Andrea Polieri, Germano Quarta, Leonardo Ranieri, Salvatore Ravidà, Valerio Ernesto Salerno, Giuseppe Sapia, Stefano Scudeler, Giuseppe Scuderi, Gabriele Sirianni, Davide Solinas, Margherita

Stufano, Graziano Sussarellu, Marco Testa, Leonia Toscano, Simone Usai, Sebastiano Varvuccio, Manuele Venturato, Andrea Zuccolotto, Giovanni Annese, Giuseppe Antelmi, Vittorio Avella, Pino Balsano, Massimiliano Bernardini, Giordano Bizzardi, Andrea Cipollone, Graziano Colizzi, Giorgio Critelli, Marco D'Onofrio, Roberto Di Nola, Raffaele Vito Lassandro, Cosma Damiano Mancini, Alessio Marinelli, Paolo Matera, Riccardo Miccoli, Pasquale Misciagna, Samuele Nanni, Aldo Nigro, Antonio Patruno, Margherita Pellicoro, Andrea Pompilio, Caterina Rinaldo, Mauro Sardaro, Danilo Sciannimanico, Michele Tatulli, Enrico Violini;

*per la riforma*

della sentenza 20 marzo 2013, n. 2892 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Massimo Letizia e l'avvocato dello Stato Palatiello.

**FATTO**

1.- Gli ingegneri, indicati in epigrafe, hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, il decreto del

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) e l'ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 marzo 2012, nella parte in cui non gli consentono di sostenere, per l'anno 2012, l'esame di stato per l'abilitazione secondo l'ordinamento universitario esistente al momento in cui gli stessi si sono iscritti all'Università.

In particolare, assumono i ricorrenti, il nuovo ordinamento prevede che gli albi professionali sono distinti nelle sezioni A e B: nella prima si accede col titolo di laurea specialistica, nella seconda con il solo titolo di laurea, previo, per entrambi, superamento dell'esame di stato. In ciascuna di tali sezioni sono stati distinti tre settori: civile e ambientale, industriale e dell'informazione. Le nuove disposizioni, con regime transitorio, prevedono che soltanto coloro che hanno ottenuto l'abilitazione o sostenuto l'esame prima dell'entrata in vigore del regolamento possono iscriversi, sostenendo un solo esame, in tutti e tre i predetti settori.

Tale disposizione, secondo i ricorrenti, escludendo dal regime transitorio gli studenti iscritti prima dell'entrata in vigore del regolamento, non consentirebbe agli stessi di potere usufruire di questa possibilità, costringendoli a sostenere tre distinti esami di abilitazione. Ciò sarebbe illegittimo in quanto determinerebbe una

ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione della norma transitoria. Inoltre, si aggiunge, ulteriore discriminazione si verificherebbe nei confronti degli studenti, iscritti prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che, in virtù di una serie di disposizioni legislative, sono stati autorizzati sino al 2011 a sostenere l'esame di abilitazione secondo le modalità previste dal vecchio ordinamento.

1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 20 marzo 2013, n. 2892, ha rigettato il ricorso. In particolare, il Tar ha rilevato come sia ragionevole che il sistema introdotto dalle predette norme di legge abbia avuto, per assicurare l'entrata in vigore del nuovo regime, durata limitata nel tempo. Il primo giudice sostiene che, essendo stato concesso il tempo di dieci anni ai ricorrenti per sostenere l'esame di abilitazione, ciò sarebbe sufficiente a tutelare in maniera adeguata la loro posizione giuridica.

2.– I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello, rilevando che il Tar abbia violato il principio della domanda, in quanto ha fondato la propria decisione sull'asserita ragionevolezza del regime transitorio previsto dalla legge, mentre le censure erano state indirizzate al regolamento nella parte in cui aveva escluso gli appellanti dal suo campo di applicazione. Sono stati, pertanto, riproposti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado.

2.1.– Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto dell'appello.

3.– La causa è stata decisa, sentite le parti, nella camera di consiglio del 10 settembre 2013 con decisione in forma semplificata.

#### DIRITTO

1.– La questione posta all'esame della Sezione attiene alla legittimità del regime transitorio previsto, per gli ingegneri, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), con riferimento alle modalità di iscrizione all'albo professionale.

2.– In via preliminare è necessario ricostruire il quadro normativo complessivo nel cui ambito si colloca la vicenda amministrativa in esame.

L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) ha demandato a un decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di disciplinare, nel rispetto di predeterminati criteri generali, l'ordinamento degli studi dei corsi universitari.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 sono state dettate «disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari» e sono determinate «la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università». E' stato, pertanto, introdotto un "nuovo ordinamento" per gli iscritti al corso di laurea in ingegneria.

La legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) ha demandato, previa determinazione dei criteri generali, ad un regolamento delegato di modificare, tra l'altro, la disciplina relativa ai requisiti per l'ammissione all'esame di stato con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente prevede l'obbligo di superamento di un esame di stato.

Il decreto n. 328 del 2011, sopra indicato, nel dare attuazione alla predetta legge, ha disposto, per quanto interessa in questa sede, che nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite le sezioni A e B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione. L'iscrizione nelle sezioni e nei singoli settori presuppone il superamento di un apposito esame di stato (art. 46).

L'art. 49 prevede che: a) «coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare» (comma 2); b) «coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare» (comma 3).

Successivamente sono intervenuti i seguenti atti normativi:

- decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 173, il quale ha previsto che «i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003», per le professioni, tra l'altro, di ingegnere secondo l'ordinamento previgente al decreto n. 328 del 2001;
- decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, il quale ha consentito ai soggetti contemplati dal precedente decreto-legge di sostenere gli esami di stato secondo il vecchio ordinamento fino alle sessioni di esame di stato di abilitazione professionale dell'anno 2006 (art. 3, comma 1-*bis*);
- decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, il quale, nel modificare il suddetto art. 3, comma 1-*bis*, del d.l. n. 105 del 2003, ha prorogato il termine sino alle sessioni di esame dell'anno

2009 (art. 1, comma 6);

- decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, nel modificare il suddetto art. 3, comma 1-*bis*, del d.l. n. 105 del 2003, ha protratto il termine sino alle sessioni di esame dell'anno 2010 (art. 23, comma 21-*decies*);

- decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 224 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) ha prorogato il termine al 31 marzo 2011;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha disposto un'ultima proroga al 31 dicembre 2011, puntualizzando che la stessa «si rende necessaria in quanto le sessioni d'esame sono previste per i mesi di giugno e dicembre 2011».

3.- Da quanto sin qui esposto risulta come sia necessario distinguere due diversi regimi giuridici rilevanti in questa sede.

Un primo regime è quello contemplato dal decreto n. 328 del 2011, oggetto di impugnazione, che non ha incluso tra coloro che potevano sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di ingegnere gli iscritti al corso di laurea prima della sua entrata in vigore.

Un secondo regime è quello contemplato dai decreti-legge, sopra

riportati, che si sono succeduti nel tempo, che hanno, invece, espressamente autorizzato, per i periodi indicati, i predetti soggetti a sostenere l'esame di abilitazione secondo le previgenti modalità.

È evidente, pertanto, che il contenuto decreto n. 328 del 2001 è stato "superato" dalla normativa successiva che ha ridisciplinato la materia. In tale prospettiva, non possono trovare ingresso in questo giudizio censure di legittimità avverso il predetto decreto.

Né è possibile spostare il sindacato giurisdizionale sul contenuto dei decreti leggi, censurandone la parte in cui non hanno consentito senza limiti di tempo a tutti gli iscritti al vecchio ordinamento di sostenere l'esame di abilitazione nel rispetto delle previgenti modalità. Gli appellanti non hanno, infatti, articolato, nel giudizio di primo grado, motivi di ricorso volti a sostenere l'illegittimità costituzionale di tali decreti-leggi, con conseguente ripercussioni sulla validità dell'ordinanza ministeriale del 30 marzo 2012. L'atto di appello si incentra proprio sul fatto che le doglianze hanno riguardo il decreto n. 328 del 2001 e non anche i successivi atti legislativi.

Ma anche qualora si volesse prescindere da questo aspetto, deve ritenersi che la normativa transitoria che si è succeduta nel tempo si sottrae a censure di incostituzionalità. Il legislatore, infatti, come correttamente messo in rilievo dal Tar, ha concesso un termine ragionevole, che si è protratto sino a dicembre 2011, agli iscritti al corso di laurea in ingegneria prima del 2001 per sostenere gli esami di stato secondo le precedenti modalità. Né potrebbe sostenersi che

è stato leso l'affidamento degli appellanti, in quanto i decreti-legge sono sempre stati chiari nell'indicare il limite temporale di valenza del regime autorizzatorio dagli stessi previsto.

4.– In definitiva, la Sezione ritiene che: a) che le censure avverso il decreto n. 328 del 2001 e l'ordinanza ministeriale non possono trovare accoglimento, in quanto le stesse si basano su pretese che rinvengono il loro fondamento in atti diversi da quelli impugnati; b) in relazione a tali atti, gli appellanti non hanno formulato motivi di ricorso basati sulla eccezione di incostituzionalità degli stessi e, comunque, il regime legale transitorio non risulta, per le ragioni indicate, contrario a parametri costituzionali.

5.– Gli appellanti sono condannati al pagamento delle spese processuali, in favore dell'amministrazione intimata, che si determinano in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'appello proposto con il ricorso, indicato in epigrafe, n. 4491 del 2013;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni intimate, che si determinano in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 20/11/2013**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**